

Paolo Costoli S.r.L., Via Francesco Bocchi, n. 32 – 50100 Firenze (Italy) – -

Tel. n. 055/6583501 – Fax n. 055/685064 – Sito Web <http://www.uisp.it/firenze/> - email firenze@uisp.it

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE
PER IL LOCALE CUCINA E DISPENSA DEL BAR
RISTORANTE NEL COMPLESSO SPORTIVO PAOLO
COSTOLI IN FIRENZE**

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA	3
ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'APPALTO	4
ARTICOLO 5 - PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE	4
ARTICOLO 6 - CAUZIONE DEFINITIVA	4
ARTICOLO 7 - GARANZIA DELLA FORNITURA	5
ARTICOLO 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	6
ARTICOLO 9 - CONTROLLI E COLLAUDO	7
ARTICOLO 10 - PAGAMENTI	8
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	9
ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	10
ARTICOLO 14 - CESSIONE CONTRATTO E CREDITI - SUBAPPALTO	10
ARTICOLO 15 - PENALITA': FATTISPECIE E MODALITA' DI APPLICAZIONE	10
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	11
ARTICOLO 18 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - ESECUZIONE D'UFFICIO	12
ARTICOLO 19 - VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE	12
ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	12

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto, assemblaggio e posa in opera delle attrezzature e accessori necessari per l'allestimento dei locali cucina e dispensa del realizzando bar ristorante del complesso sportivo "Paolo Costoli" di Firenze.
2. La tipologia, le quantità e le specifiche tecniche dei prodotti da fornire sono quelli analiticamente descritti negli Allegati 1 e 2 al presente Capitolato e nella relativa planimetria dei locali di destino degli arredi (Allegato 3).
3. L'importo presunto della fornitura e posa in opera delle attrezzature ammonta a €. 84.310,00, IVA esclusa. Il prezzo contrattuale della fornitura è unico e onnicomprensivo per tutti gli articoli contenuti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, ed è determinato in misura pari all'offerta economica proposta dall'impresa aggiudicataria (*di seguito, chiamata anche "appaltatore"*) .
4. L'esecuzione della prestazione principale di fornitura deve essere integrata dagli oneri accessori e aggiuntivi che fanno carico all'appaltatore in relazione ai servizi ed alle funzioni ulteriori promessi con la presentazione della "offerta tecnica".

ARTICOLO 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le obbligazioni che formano oggetto dell'appalto comprendono, senza altro onere per la stazione appaltante (*di seguito, chiamata anche "committente"*), la fornitura, l'imballaggio, il trasporto, carico, scarico, consegna al piano, installazione, montaggio, posizionamento (compreso il fissaggio a muro o a parete), la posa in opera delle attrezzature e di tutte le opere accessorie all'esecuzione in proprio della fornitura e con disposizioni di capitali, macchine, personale specializzato ed attrezzature necessarie e sufficienti a garantire la fornitura stessa con installazione di tutte le opere affidate.
2. La fornitura oggetto di appalto dovrà essere realizzata, trasportata, assemblata e posta in opera presso i locali destinati a cucina e dispensa del Bar-Ristorante del complesso sportivo "Paolo Costoli", Viale Pasquale Paoli, Firenze.
3. La fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri e allegati, dalle migliori regole d'arte e dalle prescrizioni impartite dal committente. In particolare gli spazi interessati dalla fornitura devono essere allestiti in conformità alle previsioni di collocazione degli articoli che saranno indicate in apposite tavole progettuali redatte dal committente e fornite all'appaltatore in occasione della posa in opera della fornitura.
4. Eventuali modifiche alla collocazione terminale degli impianti (prese elettriche, attacchi rubinetteria, scarichi etc.), che dovessero rendersi necessarie in relazione alle attrezzature fornite, sono a totale cura e spese dell'appaltatore.
5. Le attrezzature dovranno essere conformi alle vigenti normative in tema di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e Normative tecniche UNI e UNI EN ISO). A tal fine dovranno essere consegnate le relative certificazioni.
6. Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi dai requisiti minimi contenuti negli allegati 1) e 2) al presente Capitolato d'Oneri.
7. Il tempo utile per la consegna della fornitura e posa in opera dei relativi materiali, espresso

in giorni naturali, successivi continui a partire dalla data dell'ordine, **non potrà superare venti giorni** naturali e successivi dal ricevimento dell'ordine scritto, che sarà effettuato (anche a mezzo fax) nel periodo **da febbraio a giugno 2010**. La fornitura potrà essere richiesta, nel periodo di tempo previsto, anche mediante più ordini parziali..

8. E' a carico dell'appaltatore l'esecuzione della prima verifica dell'apparecchiatura elettrica da eseguirsi alla presenza di incaricato del committente.
9. Il contratto di fornitura si conclude con il completo esaurimento della consegna degli articoli da fornire, a seguito di esito positivo del collaudo e della risoluzione di ogni eventuale controversia relativa. La fornitura non si intende conclusa fino a quando non saranno fornite dall'appaltatore tutte le documentazioni e certificazioni dovute a corredo dei prodotti da fornire.
10. L'ultimazione della fornitura è verbalizzata con apposito atto, sulla base di quanto previsto nel successivo articolo intitolato "Verbale di collaudo".

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il prezzo offerto dall'appaltatore si intende fisso ed invariabile. Il suddetto prezzo, Iva esclusa, è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto della presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Entro i termini di vigore della garanzia, di cui al successivo art. 7, il committente può richiedere e l'appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento o diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto.

ARTICOLO 5 - PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE

1. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scrittura privata.
2. Formano parte integrante del contratto il capitolato d'oneri con i relativi allegati e l'offerta dell'appaltatore.
3. Il committente prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, svolge una riunione di coordinamento con l'appaltatore, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.
4. Tutte le spese contrattuali sono a completo carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore è obbligato a prestare, prima del perfezionamento contrattuale, cauzione definitiva.
2. La cauzione definitiva può essere costituita in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per l'importo di € 8.000,00. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per

gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione del beneficio di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del danno.
5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali, compresi quelli di manutenzione e garanzia gratuita.

ARTICOLO 7 - GARANZIA DELLA FORNITURA

1. L'appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e del perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte del committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.
2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e dichiarati nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto.
3. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente capitolato.
4. L'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, includendo tutti gli interventi di manutenzione, assistenza tecnica, sostituzione di pezzi e fornitura ricambi, riparazione ed eliminazione dei difetti, imperfezioni o malfunzionamenti per il periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo della fornitura, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante dell'appaltatore ed un incaricato del committente, di cui al successivo art. 9. Il periodo di garanzia gratuita può essere maggiore a seguito di quanto proposto dall'appaltatore nell'offerta tecnica.
5. La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo "tutto incluso", ed è pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto.

6. L'appaltatore è tenuto a:
- a) compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica il committente dei dati necessari alla compilazione;
 - b) consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);
 - c) sostituire il materiale risultato difettoso o non perfettamente funzionante al collaudo, con altro identico entro 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del collaudo negativo stesso; si rinvia in proposito a quanto previsto dal successivo articolo 15 in tema di penali e facoltà di risoluzione.
7. Al fine di una sollecita gestione delle richieste di intervento per assistenza e manutenzione in garanzia l'appaltatore è tenuto a comunicare i seguenti recapiti che assicurino una celere reperibilità di un responsabile tecnico incaricato per tutte le informazioni o disposizioni necessarie:
- a) un recapito telefonico attivo dal lunedì al venerdì compresi;
 - b) un recapito per comunicazione via fax (sempre attivo);
 - c) eventuale casella di posta elettronica.
8. L'appaltatore è tenuto, durante il periodo della garanzia della fornitura:
- a) ad effettuare a sue spese la riparazione dei prodotti forniti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, inviata anche tramite fax, con ripristino della funzionalità dei medesimi entro 5 (cinque) giorni lavorativi, a pena di applicazione delle penali contrattuali per tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio e di funzionamento. In caso di non rispetto dei termini previsti, il committente potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire da altra impresa quanto necessario per eliminare i difetti e le imperfezioni, addebitandone la spesa all'appaltatore. Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che, a giudizio del committente, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso;
 - b) a sostituire definitivamente, con prodotto analogo o equivalente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervento, i prodotti, laddove la riparazione non sia tecnicamente possibile.
9. Per ogni intervento tecnico sarà redatta un'apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente del committente.

ARTICOLO 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi, garantisce che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
2. IL committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

3. L'appaltatore assumerà l'obbligo di tenere indenne il committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI E COLLAUDO

1. L'appaltatore riconosce al committente il diritto di far controllare da parte di suoi incaricati la qualità e quantità degli articoli consegnati. Nei casi in cui gli articoli risultino in tutto o in parte diversi da quelli contrattualmente previsti, ovvero si verificassero errori di consegna, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla sostituzione immediata e completa delle attrezzature contestate.
2. Il committente può intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere in un congruo termine alla sostituzione completa degli oggetti della fornitura contestati in base a segnalazione che potrà essere sia verbale sia scritta. L'intimazione scritta comporta che, decorso inutilmente il termine concesso, il contratto va risolto.
3. Il committente ha la facoltà di approvvigionarsi delle attrezzature non tempestivamente consegnate presso altri fornitori, addebitando all'appaltatore inadempiente i relativi costi sostenuti e perciò portando in compensazione il proprio credito con il contro-credito dell'appaltatore conseguente alla fornitura, sempre fatta salva ogni azione di rivalsa ulteriore per eventuali maggiori danni.
4. Il controllo della fornitura, le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte degli incaricati del committente non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati in sede di collaudo.
5. La fornitura sarà sottoposta a collaudo complessivo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima consegna, in contraddittorio con l'appaltatore. Il collaudo è inteso quale verifica che i beni forniti siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nel capitolato e dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i beni hanno le predette caratteristiche e risultano funzionare correttamente.
6. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, firmato da un incaricato del committente e controfirmato da un incaricato dell'appaltatore, se presente.
7. L'appaltatore deve prestare ogni forma di collaborazione e fornire ogni mezzo tecnico che si renda necessario per consentire che la visita di collaudo abbia regolare svolgimento.
8. In caso di esito anche parzialmente negativo del collaudo, per ogni giorno di ritardo non imputabile al committente ovvero a caso fortuito o forza maggiore, dalla data del relativo verbale fino alla data della nuova consegna dei beni conformi al Capitolato e a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, verrà applicata all'appaltatore una penale pari allo 0,3% (zerovirgolate per cento) del valore dei Beni il cui collaudo abbia dato esito negativo, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e la facoltà del committente di risolvere di diritto il Contratto di fornitura se la nuova consegna non venga effettuata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del collaudo negativo.
9. Dalla data della ultimazione delle prestazioni e fino alla data del verbale di collaudo gli articoli forniti sono in regime di gratuita (aggiuntiva) manutenzione.
10. Il collaudo non esonera l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per la fornitura e posa in opera eseguita, nell'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti moltiplicato per le quantità degli articoli forniti, e dedotto l'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente maturati o per i costi direttamente sostenuti dal committente secondo quanto previsto nei precedenti articoli, sarà liquidato a seguito della presentazione di regolare fattura da emettere al completamento e collaudo della fornitura medesima e verrà pagato, previo le necessarie verifiche entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.
2. La fattura, intestata al committente, dovrà indicare le modalità di pagamento e avere in allegato copia dei documenti di consegna.
3. Il committente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a quando l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
4. La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, il committente può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
5. Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente capitolato l'appaltatore non può opporre eccezione al committente, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
2. La fornitura dovrà essere eseguita con personale specializzato, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il medesimo potrà accedere nei locali destinatari della fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure.
3. Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta e nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco, gli oneri e obblighi seguenti:
 - a) l'obbligo di osservare tutte le disposizioni impartite dal committente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative all'appalto della fornitura in oggetto;
 - b) gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio delle certificazioni di conformità previste dalla Legge 46/1990, se eventualmente richieste;
 - c) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione della posa in opera degli arredi e delle attrezzature;
 - d) l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi etc.;

- e) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
- f) il provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in loco dei materiali, allo scarico ed al trasporto, secondo la disposizione data dal committente appaltante;
- g) l'adozione, nell'esecuzione della posa in opera e del montaggio, dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nel rispetto delle norme del D. Lgs. 82/2008, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata il committente nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
- h) lo sgombero, entro la data di ultimazione della fornitura, di tutti i locali precedentemente occupati per deposito di materiali, attrezzi, etc.;
- i) la nomina di un tecnico qualificato, rappresentante dell'Appaltatore, per l'organizzazione delle incombenze relative alla realizzazione della fornitura oggetto del presente appalto;
- j) l'assicurazione per i rischi derivanti dalla movimentazione in loco e del personale utilizzato presente nei locali.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1. L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 82/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
 - a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
 - c) dovrà provvedere all'informazione e formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del committente medesima e di indennizzo da parte della medesima.
4. L'appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la fornitura. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni

della appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. L'appaltatore ha altresì l'obbligo della regolare corresponsione delle spettanze maturate nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopracitati, accertata dal committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente comunicherà all'appaltatore e, se del caso all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato all'appaltatore sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi nel pagamento l'appaltatore non può opporre eccezioni al committente, né a titolo di risarcimento danni o a interessi.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta del committente, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte del committente.

ARTICOLO 14 - CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del contratto, di farlo eseguire per interposto soggetto, di subappaltarlo a terzi, senza previa esplicita autorizzazione scritta del committente, nonché qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dal committente.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione del contratto è nulla ed improduttiva di effetti per il committente, che si riserva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto (clausola risolutiva espressa), con incameramento della cauzione e risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l'eventuale maggior costo di essa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la risoluzione.

ARTICOLO 15 - PENALITA': FATTISPECIE E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni da fornire (materiali originali) ed agli orari ed ai tempi da osservare per l'espletamento della fornitura e del montaggio.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna della fornitura, il committente avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera pari a Euro 200,00.= (Euro Duecento/00=)., fatto salvo l'accertamento di un maggior danno.
3. Qualora gli interventi di manutenzione di cui all'art. 7 siano risultati inefficaci o incompleti, il committente si riserva la facoltà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, di applicare penali nei confronti dell'appaltatore, pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie.

4. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Appaltatore ha in corso con il committente. In assenza di crediti, è riscosso tramite escussione della cauzione.
5. Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
6. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per il committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a) fallimento dell'appaltatore;
 - b) ricorso al subappalto o cessione non autorizzati;
 - c) cessione dell'azienda, ove il committente decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e il committente si avvalga della facoltà di cui al presente capitolato;
 - e) Negli altri casi previsti dal presente capitolato.
2. Il committente, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'appaltatore ha diritto al pagamento delle forniture effettuate.
3. Qualora vi sia recesso unilaterale dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
4. La risoluzione e recesso del contratto sono comunicati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto
5. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1453, il committente intimerà per iscritto all'appaltatore di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Qualora l'appaltatore non adempia nei termini indicati, il committente potrà procedere alla risoluzione, salvo l'ulteriore risarcimento del

danno.

ARTICOLO 18 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto.
2. In caso di risoluzione per fatto dell'appaltatore, il committente ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, in danno dell'appaltatore inadempiente.
3. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
4. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali.
5. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore il committente si riserva anche la facoltà di aggiudicare la fornitura oggetto di appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ARTICOLO 19 - VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'appaltatore devono essere tempestivamente comunicate al committente.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'appaltatore trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il committente continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali la fattura pervenuta con la nuova intestazione, nell'attesa, non sarà liquidata.

ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura medesima.
2. La definizione delle controversie spetta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.
3. Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto della fornitura di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.